



COMUNE DI APPIGNANO

(prov. di Macerata)

c.fisc. 80000110439 - P.zza Umberto I° n. 2- 62010 - tel. 0733/57521 - fax 579169 -
e-mail: comune@appignano.sinp.net

ORDINANZA N. 11

Prot.n. 2380

OGGETTO: IMPIANTO SITO IN VIA VERDI N. 100 – APPIGNANO.
DITTA: GIESSEGI Industria Mobili spa, Ing. Gabriele MICCINI, nato a Montecassiano il 03/03/1955, res. Recanati loc. Montefiore n. 157/A, in qualità di Amministratore Unico;
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE (Art. 54 D.Lgs 18/08/2000, n. 267)

IL SINDACO

Vista la nota dell'ARPAM, Dipartimento Provinciale di Macerata - Servizio Aria, prot.n. 10531 dell'11.3.2011 pervenuta in data 18/03/2011 ed acclarata al numero 2356 di protocollo di questo Ente, con la quale il Responsabile del Servizio Aria trasmette il verbale di sopralluogo effettuato in data 24/02/2011 da personale tecnico dell'Agenzia, presso la ditta Giessegi Industria Mobili spa di Appignano, in seguito ad un controllo dell'impianto dedicato al recupero energetico dei rifiuti costituiti da legno trattato.

Visto il contenuto del citato verbale dove è stato accertato che la ditta non ha rispettato le norme tecniche, i valori limite e le prescrizioni stabilite dal D.M. 5.2.1998 (allegato 2, suballegato 1 punto 6 e suballegato 2) mettendo in esercizio un impianto che genera emissioni inquinanti senza seguire in modo dettagliato le modalità di funzionamento;

Considerato che alla data odierna non è pervenuta alcuna comunicazione dell'azienda inerente il rispetto di tali normative, condizioni e disciplinari di funzionamento nello stabilimento in via Verdi, nonché alcuna dichiarazione a firma di un tecnico abilitato, che attesti l'esecuzione degli interventi da eseguire come dettagliatamente specificati nel verbale ARPAM finalizzati al rispetto dei criteri generali delle condizioni di sicurezza e al rispetto delle norme igienico – sanitarie;

Accertato che dalla Relazione allegata alla richiamata nota ARPAM n. 10531, redatta dal Servizio Aria, Rifiuti – Suolo, si argomenta che:

- “l'impianto termico è regolarmente dotato di un sistema di misura in continuo del monossido di carbonio, della temperatura e dell'ossigeno nell'effluente gassoso che pur essendo funzionante **non era collegato al sistema di registrazione dei valori rilevati**. Non erano quindi verificabili i valori di emissione medi semiorari e medi giornalieri, come previsto ai fini del rispetto dei valori limite di emissione”;
- “il computer dedicato alla registrazione, spento e non collegato,è stato sottoposto a sequestro”;
- “durante il periodo di permanenza di fronte al sistema di monitoraggio in continuo (quarante minuti) il valore della concentrazione del monossido di carbonio non è sceso al disotto dei 350 mg/m^3 a fronte di un valore limite pari a 100 mg/Nm^3 come media su trenta minuti e 50 mg/Nm^3 come media giornaliera,
- la ditta non è stata in grado di esibire la caratterizzazione chimico-fisica del rifiuto avviato al recupero energetico, il manuale con le procedure di validazione adottate per i parametri monitorati in continuo, autocontrolli alle emissioni per le sostanze inquinanti per i punti di emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6 relativi all'anno 2009, il piano di gestione dei solventi aggiornato con periodicità annuale;
- dalla documentazione acquisita risulta una concentrazione dei metalli come sommatoria per il punto E7 pari a $1,60 \text{ mg/Nm}^3$ per un valore limite paria $0,5 \text{ mg/Nm}^3$ previsto dal punto 4°) della DD. 359/2008;



Ritenuta pertanto, a tutela della pubblica e privata incolumità, la necessità di ordinare alla richiamata Ditta Giessegi Industria Mobili spa di Appignano, l'immediata chiusura dell'impianto termico, affinché vengano rimossi i gravi pericoli che minacciano l'incolumità delle persone, e subordinando il suo utilizzo alla verifica del rispetto delle condizioni di gestione atte a ripristinare le condizioni di sicurezza ed igienico – sanitarie;

Visto il contenuto della richiamata nota dell'ARPAM, Dipartimento Provinciale di Macerata - Servizio Aria, sopra descritto;

Visto l'articolo 3 del D.P.R. del 12.01.1998 n. 37;

Visto l'articolo 54 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e s.m.i.;

ORDINA

1. All' Ing. **Gabriele MICCINI**, nato a **Montecassiano il 03/03/1955**, res. **Recanati loc. Montefiore n. 157/A**, in qualità di **Amministratore Unico della ditta GIESSEGI Industria Mobili spa con sede in Appignano via Bramante n. 39**, l'immediata chiusura dell'impianto termico dedicato al recupero energetico dei rifiuti costituiti da legno trattato dello stabilimento sito in via Verdi n. 100 di Appignano al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica e privata incolumità per i motivi che seguono:
 - la sua utilizzazione alle attuali condizioni costituisce violazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 216 di cui al D.l.gs 152/2006 e non rispetto di quanto prescritto dalla autorizzazione alle emissioni in atmosfera con DD. 359 del 17.11.2008 (punto 4°), in relazione agli elevati valori della concentrazione del monossido di carbonio superiori ai limiti di legge,
 - la ditta non è stata in grado di esibire la documentazione in premessa riportata violando quanto prescritto dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (DD.359/2008),
 - dalla documentazione acquisita risulta una concentrazione dei metalli superiore ai valori limite previsti dal DD. 359/2008.

2. La ditta **GIESSEGI Industria Mobili spa**, non potrà riattivare l'impianto termico fino a quando non avrà correttamente ripristinato le condizioni tutte contenute nel verbale ARPAM sopra descritto e non avrà riportato i valori delle emissioni nei limiti di legge vigente in materia ambientale ed esibito tutto quanto ivi prescritto e richiesto.

Si fa presente che l'inosservanza della presente ordinanza comporta la denuncia all'Autorità di Giustizia per la violazione dell'art. 650 C.P.

Rimane nel contempo l'esclusiva responsabilità civile e/o penale a carico del soggetto tenuto all'esecuzione degli interventi ordinati per fatti, accadimenti che dovessero verificarsi anche a danno di persone, animali, cose o all'ambiente.

La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune, notificata all'interessato, e, munita della relata di notifica, viene trasmessa per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di propria competenza:


- Al Settore III - Ufficio Polizia Municipale;
- Al Settore II - Ufficio Tecnico Comunale;
- Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata;
- Alla Prefettura di Macerata;
- All'ASUR n. 5 - Macerata;
- All'ARPAM - Dipartimento Provinciale di Macerata;
- All'Amministrazione Provinciale di Macerata – XIV Settore Ambiente
- Al Comando Stazione Carabinieri di Appignano,



Si comunica che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Pasquale Paolillo, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 Agosto n. 241, si comunica che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'articolo 7 della Legge 21 Luglio 2000 n. 205 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente ordinanza

Dalla Residenza Municipale, li 18 marzo 2011

 **IL SINDACO**
Oswaldo Messi
Oswaldo Messi